

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 517

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTIOLI, BOATO, FILIPPINI ROSA, DONATI, SCALIA,  
SALVOLDI, CERUTI, LANZINGER, PROCACCI, CIMA,  
ANDREIS, BASSI MONTANARI, GROSSO**

*Presentata il 2 luglio 1987*

Norme per la sospensione della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio di impianti elettronucleari e modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'indomani del disastro di Chernobyl non furono poche né isolate le voci che si levarono per sollecitare una profonda revisione della politica energetica (e dunque del Piano energetico nazionale). Non sarebbe utile né sensato sottolineare che i rischi ed i problemi derivanti dall'impiego civile (ed ancor più dall'impiego militare) dell'energia nucleare potevano essere facilmente compresi ed individuati ben prima della tragica esperienza di Chernobyl. Quel che conta è che un incidente avvenuto in un impianto elettronucleare a migliaia di chilometri dal territorio nazionale ha mostrato con evidenza a tutti — ai tecnici e ai semplici cittadini, ai cosiddetti « esperti » come ad ogni donna e ad ogni uomo — che la scommessa nucleare si stava irresponsabilmente giocando con-

tro le più elementari esigenze di sicurezza delle persone e dell'ambiente, e che le conseguenze di ogni possibile incidente (ma in parte ciò è vero anche per l'attività in condizioni « fisiologiche » degli impianti) si sarebbero abnormemente dilatate nel tempo e nello spazio, fino a colpire e condizionare paesi lontanissimi e persino le generazioni future.

Com'è noto, le reazioni a questa nuova consapevolezza sul piano politico-istituzionale furono diversificate. Ci fu chi promosse tre *referendum* abrogativi, per consentire a ciascun cittadino-elettore di pronunciarsi direttamente, pur nei limiti propri di questo istituto, sulla politica energetica del paese, presente e futura (e i presentatori di questa proposta di legge hanno contribuito alla campagna che ha consentito la raccolta di più di un mi-

lione di sottoscrizioni per ciascun quesito). Ci fu al contrario chi si accontentò dell'approvazione di risoluzioni ed ordini del giorno in Parlamento, che, pur mostrando una inconsueta prudenza e moderazione, rinviarono ogni scelta in relazione agli esiti di una « conferenza nazionale sull'energia ». La conferenza, poco equilibrata, mal preparata e pessimamente diretta, è stata via via rinviata fino al febbraio 1987, e in ogni caso non ha contribuito alla risoluzione di alcuno dei problemi aperti.

In questo quadro si è giunti al precipitare della crisi politica nella primavera 1987 ed alla conclusione anticipata della legislatura, voluta ed imposta proprio per scongiurare l'effettuazione dei *referendum* in materia energetica.

Sarebbe però sbagliato concludere che, ad un anno da Chernobyl, non è accaduto nulla. Gli enti energetici — Enel ed Enea — hanno infatti dato nuovo impulso alle attività connesse con la costruzione e la gestione degli impianti, di fatto vanificando i pur generici inviti ad una « pausa di riflessione » avanzati dal Parlamento. Confermando una prassi collaudata negli anni, si è dunque operato per creare e consolidare il « fatto compiuto ».

Questa situazione pone il Parlamento, alla sua decima legislatura, in una difficile posizione. Se infatti non si interverrà tempestivamente ed efficacemente per bloccare le attività connesse con la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti elettronucleari, la libera espressione del voto dei cittadini (che ancora debbono pronunciarsi nei *referendum*) sarà fortemente condizionata (magari con l'equivoco argomento di non « sprecare » i lavori già effettuati a Montalto di Castro o altrove), e può essere persino vanificata, nella misura in cui i limiti dello strumento referendario non consentono oggi di intervenire, se non in via indiretta e di indirizzo politico implicito, sugli impianti elettronucleari già in esercizio. Lo stesso Parlamento però, per le medesime ragioni, vedrebbe gravemente compromessa e condizionata la

propria autonomia nel momento in cui dovrà procedere all'approvazione di un nuovo Piano energetico nazionale (e che di un nuovo PEN ci sia necessità nessuno al momento pare dubitare).

Ecco dunque che la presente proposta, diretta a provocare la sospensione di ogni attività connessa con la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti elettronucleari — ivi compresi i reattori sperimentali « Pec » e « Cirene » e fatte salve le attività per la custodia e la sicurezza e la manutenzione ordinaria —, appare indispensabile innanzitutto per garantire al corpo elettorale ed al Parlamento il libero ed efficace esercizio dei rispettivi poteri. Per questo confidiamo in una rapida approvazione, contestuale all'approvazione della modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, necessaria alla effettuazione dei tre *referendum* in materia energetica già nel prossimo autunno.

Com'è noto, la legge che, con vent'anni di ritardo, ha regolamentato gli istituti di democrazia diretta — legge 25 maggio 1970, n. 352 — ha imposto numerosi e diversi « sbarramenti » temporali all'esercizio dei diritti connessi al più rilevante ed incisivo di questi istituti: il *referendum* abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione. Così, a norma dell'articolo 31, non possono essere depositate richieste di *referendum* nell'anno anteriore alla fine (naturale) della legislatura, né nei sei mesi successivi alle elezioni per le nuove Camere; a norma dell'articolo 32 le richieste possono essere depositate solo nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno; infine l'articolo 34 dispone che le consultazioni possano svolgersi solo in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, che in caso di elezioni anticipate i *referendum* già indetti debbano essere sospesi e che, in quest'ultima circostanza, le operazioni referendarie non possono riprendere prima di 365 giorni dalla data delle elezioni politiche. È di per sé lecito dubitare dalla legittimità di una disciplina dell'istituto referendario che ne riduce la concreta operatività in spazi di

tempo angusti, privando di fatto i cittadini per lunghi periodi di tempo della possibilità di avvalersi di un diritto loro riconosciuto dalla Costituzione. Per di più l'interpretazione che, fin dalla prima consultazione referendaria, è stata data dell'ultimo comma dell'articolo 34 (i 365 giorni di attesa prima di poter avviare nuovamente il procedimento referendario dopo le elezioni anticipate) ha comportato la conseguenza di un rinvio addirittura di due anni per i *referendum* già indetti nel momento in cui si giunge allo scioglimento anticipato delle Camere. Così il *referendum* sul divorzio, previsto per la primavera del 1972, è slittato fino al 12 maggio 1974, ed il primo *referendum* sull'interruzione volontaria della gravidanza, previsto per la primavera del 1976, è slittato fino al 1978 (quando è stato poi evitato grazie all'approvazione della legge n. 194).

Le conseguenze di questo stato di cose sono diverse e gravi. Da un lato si è ridotto ancora di più lo spazio per gli istituti di democrazia diretta (da questo punto di vista è doveroso ricordare che ormai risale a quasi vent'anni or sono — al 1968 — l'ultima conclusione « naturale » di una legislatura); dall'altro però il meccanismo perverso che è stato innescato ha finito per favorire crisi politiche traumatiche e nuovi scioglimenti anticipati delle Camere. È infatti legittimo ritenere che, qualora non fosse possibile utilizzare le elezioni anticipate per rinviare addirittura di due anni i *referendum*, almeno alcune delle crisi politiche che hanno travagliato le ultime legislature avrebbero potuto trovare soluzione o composizione.

È per questo complesso di ragioni che riteniamo che il primo atto politico qualificante della decima legislatura debba essere una tempestiva modifica del citato articolo 34: innanzitutto per restituire ai cittadini il diritto che è stato loro sottratto, di pronunciarsi in tempi rapidi sui rilevanti nodi della politica energetica che sono incisivamente affrontati dai tre quesiti referendari già depositati; in secondo luogo per ampliare in via generale gli spazi per il concreto svolgimento di momenti di democrazia diretta, sempre più necessari in una fase di profonda crisi delle forme tradizionali di rappresentanza politica; infine per togliere di mezzo quella « mina vagante » permanente che è costituita dal perverso intreccio tra elezioni anticipate e rinvio dei *referendum*. La soluzione tecnicamente più adeguata sembra quella di una modifica del terzo comma dell'articolo 34, di modo che sia possibile l'indizione delle consultazioni referendarie già previste per la primavera, e sospese a causa delle elezioni anticipate, nell'autunno immediatamente successivo. Siamo ben consapevoli che l'articolo 34 non è l'unica disposizione dell'attuale disciplina del *referendum* abrogativo che merita di essere corretta, per arricchire, garantire e rafforzare gli istituti di democrazia diretta; siamo però convinti che ora il Parlamento debba rispondere innanzitutto ad un'esigenza di lealtà verso gli elettori, restituendo loro la parola impropriamente sottratta con il rinvio di *referendum* già indetti. In un secondo tempo sarà opportuno, e forse doveroso, procedere a nuove modifiche della legge n. 352.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, fissa la nuova data di convocazione degli elettori per il *referendum* in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 dicembre dello stesso anno ».

## ART. 2.

1. Gli atti e le attività connessi con la localizzazione di nuovi impianti elettro-nucleari ai sensi della legge 2 agosto 1975, n. 393, e successive integrazioni, sono sospesi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del nuovo Piano energetico nazionale conseguente allo svolgimento dei *referendum* abrogativi relativi a disposizioni di cui alla legge 10 gennaio 1983, n. 8, ed alla legge 18 dicembre 1973, n. 856, già riconosciuti ammissibili dalla Corte costituzionale con sentenza 16 gennaio 1987, n. 25.

2. Con la medesima decorrenza e fino al medesimo termine è sospesa ogni attività connessa con il completamento degli impianti elettronucleari già in costruzione, ivi compresi i reattori sperimentali Pec e Cirene, fatte salve le attività necessarie per la custodia e la sicurezza dei manufatti.

3. Con la medesima decorrenza e fino al medesimo termine di cui al primo comma, è sospeso l'esercizio degli impianti elettronucleari in funzione sul territorio nazionale, fatte salve le attività necessarie alla custodia, alla sicurezza ed alla manutenzione ordinaria degli impianti stessi.